



COMUNE DI MOSCIANO S.ANGELO

Provincia di Teramo

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 DEL 30/12/2020

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175: APPROVAZIONE

L'Anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Dicembre** alle ore **16:20**, presso **l'Aula Consiliare**, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Presiede la seduta **Galiffi Giuliano - Sindaco**.

Dei Consiglieri comunali sono presenti n° **11** ed assenti, sebbene invitati, n° **2** come dal seguente prospetto:

N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.	N. ORD.	COGNOME E NOME	P.	A.
1	GALIFFI GIULIANO	X		8	CAMAIONI GIORGIA	X	
2	DI MASSIMANTONIO PIERA		X	9	PUGLIA ANTONIO	X	
3	LATTANZI LUCA	X		10	CIANELLA MARIA CRISTINA	X	
4	CORDONE DONATELLA	X		11	BALDINI NADIA	X	
5	BURRINI ANTONIO	X		12	LALLONE MONICA		X
6	CESARINI MASSIMILIANO	X		13	IEZZI DYLAN	X	
7	ROSSI MIRKO	X					

Partecipa il **Segretario Generale Francesca De Camillis**, incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

"1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4";*

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATO l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 23.12.2019;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al



comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:



- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Mosciano Sant'Angelo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegata A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al **31 dicembre 2019** delle società in cui il Comune di Mosciano Sant'Angelo detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e dettagliate nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione;
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine, il Consiglio comunale

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



PARERI ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

Area Finanziaria

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime **Parere Favorevole**.

Note:

Li, 18/12/2020

Il Responsabile del Settore
F.to (Daniele Gaudini)

SETTORE (GESTIONE CONTABILE)-UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile, si esprime **Parere Favorevole**

Note:

Li, 18/12/2020

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to (Daniele Gaudini)



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di delibera che precede;

Acquisiti sulla stessa i pareri di cui all'art. 49 del Tuel;

Udita la relazione del Sindaco, il quale sintetizza il contenuto della proposta;

Uditi i vari interventi che, trascritti in sintesi dall'Uff. Segreteria, vengono allegati al presente provvedimento **sub lett. B)**;

Ritenuto di dover provvedere alla approvazione della cennata proposta;

Con voti favorevoli n. **8** (Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** (Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

-di approvare, come in effetti approva, la proposta di delibera che precede.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza del provvedimento;

Con voti favorevoli n. **8** (Gruppo "Mosciano Democratica") e contrari n. **3** (Gruppo "Obiettivo Mosciano"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- Rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4[^] comma- del Tuel.



Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to (Galiffi Giuliano)

Il Segretario Generale
F.to (Francesca De Camillis)

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- E' stata trasmessa all' albo on - line il 11/01/2021 per essere pubblicata per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/00).

Dalla Residenza Comunale, li 11/01/2021

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- o E' divenuta esecutiva il giorno 30/12/2020, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
- o E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come previsto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs.n. 267/00, per quindici giorni consecutivi dall'11/01/2020 al _____.

Dalla Residenza Comunale, li _____

L'Istruttore Amministrativo
F.to Antonio Del Vescovo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza Comunale, li 11/01/2021



L'Istruttore Amministrativo
Antonio Del Vescovo



COMUNE DI MOSCIANO S. ANGELO

- Provincia di Teramo -

Codice Fiscale n° 82000070670

Partita I.V.A. n° 00252130679

SERVIZIO FINANZIARIO – UFFICIO RAGIONERIA

RELAZIONE TECNICA
per
**Piano di razionalizzazione periodica delle
società partecipate**

(articolo 20 Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n.175 come modificato
dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100)

oooooooooooooooooooooooooooo

IL Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo").

A norma dell'art. 4 comma 1 del predetto T.U.S.P. le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;



c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato".

A norma dell'art. 20 T.U.S.P. entro il 31 dicembre di ogni anno il Comune effettua un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, predisponendo un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, nel caso in cui ricorrono le seguenti condizioni contemplate dal comma 2 dell'art.20 citato:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all' articolo 4 del T.U.S.P.;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 2 ottobre 2017, esecutivo a norma di legge, l'Ente ha provveduto all'approvazione del piano per la revisione straordinaria delle partecipazioni societarie e della relazione tecnica redatta da questo Ufficio , a norma e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.24 del D.lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e successive modifiche, provvedendo altresì, alla successiva trasmissione alla Corte dei Conti Abruzzo.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n.38 del 30.11.2020, esecutivo a norma di legge, l'Ente ha provveduto all'approvazione del bilancio consolidato del Comune di Mosciano Sant'Angelo dell'esercizio 2019.



Pertanto la presente relazione tecnica viene redatta per ciascuna delle seguenti società con i dati descrittivi e con la verifica dei presupposti e requisiti previsti dall'art. 20 comma 2 del T.U.P.S., in base alle indicazioni fornite con le linee guida emanate dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti:

RUZZO RETI SPA
ASMEL CONSORTILE A R.L.
CENTRO CARNI VAL TORDINO

1. RUZZO RETI SPA

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Codice Fiscale	01522960671
Denominazione	RUZZO RETI SPA
Anno di costituzione della società	2003
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	TERAMO
Comune	TERAMO
CAP *	64100



NOME DEL CAMPO

Indirizzo *	VIA NICOLA DATI 18
Telefono *	08613101
FAX *	
Email *	info@ruzzo.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1	36.00.00 Gestione diretta del servizio idrico integrato in modo prevalente nell'ambito del territorio ricompreso nell'Ambito Territoriale Ottimale ATO Teramano
Peso indicativo dell'attività %	100

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	si
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	Società costituita per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no



NOME DEL CAMPO

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	280
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	57.567
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.680

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017

2016

2015

Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	1.071.470	107.850	- 2.522.837	13.540	- 750.777

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO

2019

2018

2017



A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	50.062.561	40.633.825	39.333.020
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.921.107	5.618.159	14.000.339
di cui Contributi in conto esercizio	80.572	353.313	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	2,2727
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo congiunto - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ed effettivo esercizio del potere di controllo anche tramite comportamenti concludenti

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	GESTIONE DIRETTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO



NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	0
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	si
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	La società ha adottato un apposito piano industriale per la razionalizzazione del sistema depurativo con l'implementazione progressiva di impianti di telecontrollo delle reti idriche e fognarie, al fine di ottenere un miglioramento sulla qualità e un risparmio dei costi di manutenzione, personale ed energetici.

2. ASMEL CONSORTILE A R.L.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	12236141003
Denominazione	ASMEL CONSORTILE SOC. CONS. A R.L.
Anno di costituzione della società	2013
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata



NOME DEL CAMPO

Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Stato	Italia
Provincia	VARESE
Comune	GALLARATE
CAP *	21013
Indirizzo *	VIA CARLO CATTANEO 9
Telefono *	
FAX *	
Email *	

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Attività 1	Centrale Ausiliaria di committenza 829999
Peso indicativo dell'attività %	100



ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO

Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	SI
Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di cui all'art. 26, c. 4	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)	
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	Si
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	si
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO

Anno 2019

Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	30
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	52.000,00



NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	8.320,00

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	800.467	402.740	212.657	310.371	147.000

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.596.590	3.562.713	2.123.456
A5) Altri Ricavi e Proventi	384.063	98.720	51
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	€ 1396 pari allo 0,234 %
Codice Fiscale Tramite ⁽⁶⁾	
Denominazione Tramite (organismo) ⁽⁶⁾	
Quota detenuta dalla Tramite nella società ⁽⁷⁾	



QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	controllo analogo congiunto

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Si
Attività svolta dalla Partecipata	servizi di committenza (Art. 4, c. 2, lett. e)
Descrizione dell'attività	Centrale di committenza ausiliaria
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	No
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Le misure di razionalizzazione sono state concluse alla data del 31/12/2018?	
Note*	



3. CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL:

La società Centro Carni Val Tordino srl viene costituita nel 1994 con capitale di €.20.000,00 e oggetto sociale: *“la gestione ed esercizio in qualsiasi forma della macellazione, del sezionamento, della conservazione e della relativa vendita di parti di bestiame di qualsiasi specie; lavorazione , trasformazione e produzione di carni e parti di animali macellati , compreso le relative operazioni di confezionamento , congelazione, surgelazione e manipolazione di prodotti congelati e surgelati in genere.”*

Il Comune di Mosciano Sant'Angelo con deliberazione di consiglio comunale n. 114 del 30 dicembre 2010 ha disposto la dismissione della partecipazione in Centro Carni Val Tordino Srl. La Giunta Comunale con atto n. 26 del 22 marzo 2013 ha approvato la perizia giurata di stima del valore delle quote ed ha dato mandato all'ufficio competente di notificare la stessa agli altri soci per l'esercizio del diritto di opzione a termini di Statuto societario. Rimaste inoptate le quote, con determinazione dirigenziale del responsabile dell'area finanziaria n. 680 del 06/10/2014 sono stati approvati gli atti per la vendita ad evidenza pubblica della partecipazione societaria. In esito ad asta deserta la Giunta Comunale con deliberazione n. 173 del 12/12/2014 ha ridotto il valore della partecipazione del 10% ed ha autorizzato un secondo esperimento di gara, anch'esso andato deserto. Con nota nr. 3999 del 28.02.2015 il comune ha, da ultimo, esercitato il diritto di recesso dalla Società Centro Carni Val Tordino srl ai sensi del comma 569 art.1 L. 147/2013.

La Centro Carni s.r.l., all'esito dell'assemblea del 03.9.2015, ha disposto la liquidazione della quota in questione. Il Comune di Mosciano Sant'Angelo ha citato in giudizio la partecipata Centro Carni Val Tordino per ottenere la declaratoria di inefficacia della liquidazione considerato illegittima modalità di convocazione dell'assemblea (delibera G.M: 54 del 03.05.2017).

Ad oggi il processo di dismissione non è stato concluso.

Ragione sociale	CENTRO CARNI VAL TORDINO SRL Partita Iva: 00884240672
Misura della partecipazione del Comune	21,79%
Onere gravante sul bilancio comunale	NESSUNO
Numero rappresentanti del Comune negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	01 (sindaco presso assemblea)
Sito istituzionale	-----

La presente relazione viene redatta per il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell'Ente, di cui all'art.20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017 n.100.



Allegato B)

Sintesi interventi relativi al punto 2) dell'o.d.g. – seduta del 30-12-2020.

Sindaco: La ricognizione che si fa annualmente, entro il 31 dicembre, delle partecipate non prevede nuovi piani di razionalizzazione. Viene aggiornato il numero delle partecipazioni rispetto all'anno scorso ... Non so se avevamo già inserito per la prima volta la ASMEL Consortile...
Le società partecipate rimangono attualmente tre: la Ruzzo Reti, Asmel Consortile e Centro Carni.

E' stato tolto il Cirsu ormai inattivo da diversi anni, ma per coerenza riportato nelle delibere afferenti le precedenti annualità, essendo pendenti dei contenziosi. Contenziosi che, per quanto riguarda il Comune, si sono conclusi. Ne rimangono altri, per quanto riguarda la omologa, ma non sono stati promossi dal Comune di Mosciano.

Nessuna delle tre partecipate ha bisogno di grosse spiegazioni.

Della Ruzzo sapete benissimo cosa tratta e qual è l'ammontare della nostra quota: il 2,27%! I Comuni sono 36. Altri chiedono di entrare. Si tratta di Pineto ed Isola. Se entrassero vi sarebbe una conseguente ridefinizione delle quote attuali.

Nello schema della relazione sono riportati i dati tecnici che possono essere utili per qualsiasi considerazione.

Asmel Consortile svolge il servizio di Centrale di Committenza. Per anni avevamo sofferto parecchio per la Centrale di Committenza e la storia è stata abbastanza travagliata. Sono strutture delle quali bisogna servirsi... Forse, come Unione dei Comuni, in un prossimo futuro, si pensa di costituirne una tutta nostra. Per il momento il Decreto sblocca cantieri ci dà la possibilità di continuare ad usare la piattaforma ASMEL fino a dicembre 2021.

Per quanto riguarda il Centro Carni, la su travagliata storia è nota a tutti. Per la nostra quota pende un ricorso, del quale si è parlato più volte come delle procedure di vendita di circa 10 anni fa. Vi furono più tentativi. Ad un certo punto la Società, di propria iniziativa, decise di liquidarci. C'è una valutazione da parte del Tribunale di questa quota a noi spettante. Un CTU ha definito la sua valutazione. C'era una udienza fissata per ottobre 2020, ma con nota specifica del Tribunale de L'Aquila ci viene comunicato il rinvio della stessa al 22 marzo 2021.
Siamo in attesa di conoscere il verdetto.

Sul valore della quota spettante ci sono differenti valutazioni. Sono differenze importanti! La quota comunale del 21,79% venne inizialmente valutata sulle 100 mila euro. A seguito degli esperimenti di gara è stata ridotta, come vuole la procedura. Ci è stata una nuova stima da parte del nostro perito che è differente da quella che il CTU ha rimesso. Si tratta di far valere le nostre osservazioni rispetto a quelle del CTU, per arrivare ad una conclusione che, si spera, sia la più congrua possibile. Vedremo cosa dirà la sentenza.

Cianella M.C.: la ricognizione è diventata quasi un esercizio di stile, ma in realtà la stessa rappresenta un momento importante per quelli che possono essere i riverberi sulla vita politica amm.va ed anche economica del nostro Ente. Abbiamo detto che nella ricognizione al 31-12-2019, le partecipate sono Ruzzo Reti, Centro Carni Val Trodino, Gal Terreverdi Teramane ed Asmel consortile.

Ad avviso dell'oratrice, consigliere di minoranza, vi sono delle riflessioni da porre in essere.

Si è detto: Cirsu non viene considerata come facente parte di questa ricognizione, perché inattiva.

Cirsu non ne fa più parte perché nel luglio 2020, la Cassazione ne ha stabilito il definitivo

fallimento. Ragion per cui non è questione di inattività di una partecipata, ma trattasi di un



fallimento di una partecipata...(voci f.m.)...Io ho sentito che non era attivo...(Sindaco parla f.m.)...E, quindi, mi sono perso un passaggio, chiedo scusa e l'ho ribadito...

Quello che interessa comprendere nel deliberato- prosegue la consigliera- è cosa intendiamo noi al punto 3) del dispositivo della delibera ...Di precisare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materia di società partecipate....

Ma al di là della questione che riguarda Centro Carni Valtordino, dove le azioni sono funzionali ad un contenzioso, ma, per esempio, su Asmel, come pensiamo di doverci muovere, posto che la giustizia europea con una sentenza, la n. 3/19 del 4-6-2020 non ha riconosciuto Asmel come Centrale di Committenza di natura pubblica, mentre noi, come Comune, abbiamo delegato ad essa la gestione, ad esempio, della gara delle affissioni?...Ora noi cosa intendiamo fare visto che per noi non è più una centrale di committenza pubblica? E' possibile prorogare detta partecipazione alla luce di una sentenza che comunque conferma due precedenti pronunciamenti del Tar Lazio e del C.d.S., a seguito di puntualizzazione dell'ANAC che ha sollevato la questione in questo senso? E' proprio necessario procedere, per un altro anno, sul filo della legittimità delle azioni che vengono poste in essere dalla ASMEL medesima?

Non è il caso di rivedere una simile partecipazione?

Ancora: dopo 4, 5 anni non è il caso di dare un resoconto del beneficio della partecipazione del nostro Comune alla Società Consortile GAL Terre Verdi Teramane? Gli abitanti di Mosciano che dovrebbero avere dalla partecipazione a detta Società consortile una tutela, una riqualificazione dell'offerta del paesaggio rurale, in 4 anni cosa hanno visto? Io non me ne sono neppure accorta di detta partecipazione. Voi che avete scelto di partecipare, mi dite quale sia stato l'effetto concreto della partecipazione del nostro 1,33%!!! Mi pare da cittadina, una domanda più che legittima.

Sindaco: Il punto 3 del deliberato si ripete ogni anno...l'atto costituisce indirizzo pur non dando indicazioni, nel senso che non ci sono altri piani di razionalizzazione... Quindi già questo è un indirizzo!!!

Per quanto riguarda la permanenza in Asmel Consortile, Asmel è stata per noi la soluzione di diverse problematiche. E' stato un toccasana per noi che sappiamo benissimo quanto abbiamo sofferto, in passato, passando da una centrale all'altra e riscontrando tempi biblici per le procedure. Con Asmel finalmente siamo arrivati ad un minimo di efficienza!!! Ho detto prima di aver dato un input all'Unione dei Comuni per fare una procedura di richiesta di finanziamento. Dovrebbe esserci un piccolo contributo della Regione per fare questa Centrale. Così, all'Unione, oltre ad avere delegato il Sociale, si potrebbero delegare anche le gare.

Per quanto riguarda la permanenza in Asmel fino a quando non vi saranno novità eclatanti, tali da impedirci la permanenza, si continua così. Non possiamo cambiare in continuazione, all'infinito. Se si cambierà sarà per migliorare ancora, non certo per peggiorare. Ripeto: una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di creare una nostra centrale come Unione dei Comuni.

Per il Gal non è vero che sono 4 anni... E' rimasto inattivo fino ad un anno fa. Vi è stata tutta una serie di contenziosi, ma adesso il Gal è operante e può partecipare ai bandi. Il Vice sindaco è delegato a partecipare alle riunioni. Abbiamo delegato pure un nostro tecnico per quanto riguarda un progetto riguardante l'attività silvo-agreste. Si sta lavorando per elaborare delle progettazioni.

Lattanzi Luca: Ci sono diversi progetti del GAL. Uno, tra questi, è la valorizzazione di un tour Terre Verdi. Si stanno occupando del censimento dei beni artistici e culturali di tutti i Comuni aderenti per realizzare, in vista della prossima estate, un percorso turistico da loro gestito. Abbiamo comunicato i punti di maggiore interesse, i centri Storici di Mosciano e Montone. L'ultimo riscontro che ho avuto è dello scorso 3 dicembre, 26 gg. fa! Abbiamo affrontato proprio questo tipo di



tematiche, cioè un progetto di promozione turistica del territorio dal punto di vista strettamente culturale.

